

FOCUS del 22 Dicembre 2020

Atto amministrativo di nomina del responsabile dell'impianto radiologico e trasferimento delle responsabilità radioprotezionistiche

di **Giovanni Pasceri** e **Antonio Orlacchio**

Il solo atto amministrativo di nomina del responsabile dell'impianto radiologico non trasferisce le responsabilità radioprotezionistiche proprie dell'esercente al dirigente medico ai sensi del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101.

SOMMARIO

Premessa normativa | La verifica e il controllo delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche | L'attribuzione di funzioni | L'incarico di responsabile dell'impianto radiologico | Conclusioni |

Premessa normativa

Con l'introduzione del [Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101](#) "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'[art. 20, comma 1, lettera a\), della l. 4 ottobre 2019, n. 117](#)" è stata data attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom, che definisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (che sostituisce le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom).

La norma abroga la previgente normativa radioprotezionistica emanata con [Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187](#), rubricata "Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche", la quale modificava l'[art. 180, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008](#), nonché il [d.lgs. n. 230/1995](#).

Il [d.lgs. n. 101/2020](#) consta di 245 articoli e di 35 allegati. La norma racchiude, in un'unica cornice, le disposizioni radioprotezionistiche aggiornate allo stato dell'arte, nonché delinea, per la prima volta, la disciplina riguardante i

pericoli del gas radon nelle abitazioni, l'esposizione volontarie per motivi non medici, nonché introduce specifiche disposizioni in materia di sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti.

La verifica e il controllo delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche

L'[art. 7 d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101](#), al punto 38, definisce la figura dell'"esercente" come *«la persona fisica o giuridica che la responsabilità giuridica, ai sensi della legislazione vigente, ai fini dell'espletamento di una pratica o di una sorgente di radiazioni»*.

Lo stesso articolo, al successivo [punto 121](#), identifica il "responsabile dell'impianto radiologico" *«il medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare, individuato dall'esercente. Il responsabile di impianto radiologico può essere lo stesso esercente qualora questo sia abilitato quale medico chirurgo o odontoiatra a svolgere direttamente l'indagine clinica. Può assumere il ruolo di responsabile di impianto radiologico anche il medico odontoiatra che non sia esercente, limitatamente ad attrezzature di radiodiagnostica endorale con tensione non superiore a 70 kV, nell'ambito della propria attività complementare»*.

L'esercente, inoltre, ha *«l'obbligo di nominare il responsabile dell'impianto radiologico e fornirgli le risorse necessarie allo svolgimento dei suoi compiti»* ([art. 159, comma 4, d.lgs. n. 101/2020](#)) come sopra individuato.

Dalla lettura della predetta norma appare evidente che la tutela della sicurezza del paziente, riguardo le misure *relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti* connesse ad esposizioni mediche, ricadono principalmente sul datore di lavoro in qualità di esercente dell'impianto radiologico. L'esercente è il garante del rispetto delle *norme fondamentali di sicurezza* in materia di radioprotezione che attua mediante la collaborazione di professionisti come il fisico specialista in fisica medica, il radiologo, etc.

L'attribuzione di funzioni

L'[art. 1387 c.c.](#) dispone che il potere di rappresentanza è stabilito dalla legge ovvero dall'interessato (cfr. esercente). Fuori dai casi della rappresentanza legale, la rappresentanza volontaria è conferita -solo- attraverso la procura ex [art. 1392 c.c.](#)

La norma radioprotezionistica impone l'obbligo di conferimento dell'incarico ad uno dei soggetti previsti dall'[art.159, comma 4, d.lgs. n. 101/2020](#) (ovvero *medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare, individuato dall'esercente*).

Da ciò si desume che:

- a) l'identificazione del responsabile dell'impianto radiologico, sotto un profilo soggettivo, costituisce una scelta discrezionale dell'esercente;
- b) le competenze gestionali dei dirigenti di unità operativa o di dipartimento (cfr. [D.M. 8 novembre 1976](#); [d.lgs. n. 502/1992](#); [d.lgs. n. 229/1999](#)), sotto un profilo oggettivo, non coincidono e non si sovrappongono alle funzioni previste dall'[art. 7 del d.lgs. n. 101/2020](#).

Ritornando alla norma radioprotezionistica, spetta all'esercente "individuare" il soggetto -scelto tra i medici specialisti in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare- a cui affidare il ruolo di responsabile di impianto radiologico.

La posizione di garanzia e protezione che grava sull'esercente riguardante le *norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti* con riferimento *all'espletamento della pratica o della sorgente di radiazioni* (attuata, come anzidetto, attraverso la collaborazione di figure professionali specificatamente individuate nel decreto legislativo radioprotezionistico) non deve essere confusa con quella inerente l'esecuzione della prestazione sanitaria, "propria" dei direttori responsabili delle strutture o dei dipartimenti.

Conseguentemente, non può desumersi un "trasferimento" delle competenze proprie dell'esercente sui direttori di struttura o di dipartimento. Il [d.lgs. n. 101/2020](#), infatti, con riferimento all'individuazione del soggetto per l'affidamento dell'incarico di "responsabile dell'impianto radiologico" riconosce la possibilità di affidare l'incarico al dirigente medico *specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare, individuato dall'esercente*.

Del pari, l'eventuale nomina effettuata d'imperio, sul falso presupposto dell'[art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#) "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", non vale a ipotizzare una sorta di rappresentanza legale - ex [artt. 1387](#) e [1392 c.c.](#) - connessa al rapporto di servizio. L'[art. 53 del d.lgs. n. 165/2001](#), infatti, ha quale scopo quello di prevenire l'esistenza di un conflitto di interessi in seguito al cumulo di impieghi e incarichi di lavoro con attività imprenditoriali esterne all'amministrazione e non quello di consentire, in modo autoritativo, l'accettazione del cumulo di incarichi all'interno dell'organizzazione amministrativa sanitaria.

L'incarico di "responsabile dell'impianto radiologico" non costituisce e non identifica una autonoma professione sanitaria ([Legge 26 febbraio 1999, n. 42](#) "Disposizioni in materia di professioni sanitarie"; [d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368](#) "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE") sicché non è nemmeno lecito supporre una attribuzione *ex lege*.

Coerentemente, ai sensi dell'[art. 15 del d.lgs. n. 502/1992](#), del [D.P.R. n. 484/1997](#) e del [D.P.R. n. 483/1997](#), l'incarico di responsabile dell'impianto radiologico si perfeziona solo ed esclusivamente in seguito all'accettazione della nomina che permette di assumere i poteri e le responsabilità previsti dell'[art. 213, comma 2](#), del citato d.lgs. n. 101/2000 (previa remunerazione ex [art. 36 Cost](#)).

L'incarico di responsabile dell'impianto radiologico

Costituisce principio pacifico e consolidato che l'incarico di funzioni dell'esercente è legittimamente attribuito se il conferimento risulti:

- a) da atto scritto avente data certa (attesa la rilevanza dell'incarico e la natura amministrativa dell'atto);
- b) l'incaricato possessa i requisiti di professionalità indicati dalla norma radioprotezionistica;
- c) l'affidamento dei poteri di organizzazione gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni attribuite;
- d) riconosciuta l'autonomia di spesa necessaria per lo svolgimento dell'incarico di responsabile dell'impianto radiologico;

e) accettato per iscritto (in considerazione delle responsabilità assunte e dei principi amministrativi sottesi afferenti la procedimentalizzazione dell'atto amministrativo, nonché la certezza del trasferimento delle relative responsabilità).

Diversamente l'esercente non può validamente spogliarsi della propria posizione di garanzia e protezione imputando al terzo (meramente "designato") la responsabilità a lui attribuita.

Solo l'accettazione dell'incarico, unitamente all'attribuzione di poteri gestionali ed economici necessari per lo svolgimento del predetto incarico, costituiscono garanzia che l'esercente abbia trasmesso correttamente le gravose responsabilità (come la valutazione e l'adozione dei provvedimenti inerenti i livelli diagnostici di riferimento, la verifica delle procedure, le opportune azioni correttive, la qualità dell'informazione diagnostica, l'eventuale adozione di adeguati protocolli, gli obblighi informativi, nonché la conservazione e la registrazione dei risultati di verifica, unitamente agli altri adempimenti specificatamente individuati dal decreto legislativo radioprotezionistico).

A tale conclusione si perviene anche dalla lettura dell'[art. 159 del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101](#), il quale - diversamente dal previgente [d.lgs. n. 187/2000](#)- espressamente prevede, al comma 4, che l'esercente, qualora non possa esercitare direttamente la funzione di responsabile dell'impianto radiologico, nel nominare il responsabile dell'impianto radiologico deve fornirgli le *risorse necessarie allo svolgimento dei suoi compiti*.

Anche per le ragioni sopra esposte, si ritiene che l'accettazione della nomina di responsabile radiologico non può desumersi *aliunde* (salva l'ipotesi remota dell'accettazione mediante sottoscrizione del contratto individuale) in quanto l'accettazione postula la consapevolezza delle risorse destinate nonché l'impegno richiesto per lo svolgimento dell'incarico (in relazione al numero degli impianti radiologici, la loro tipologia, la dislocazione degli stessi tra diverse strutture o sul territorio etc.).

Lo svolgimento della funzione di responsabile dell'impianto radiologico, inoltre, sottrae tempo allo svolgimento dell'attività istituzionale (o gestionale) sicché si ritiene illegittima l'eventuale pratica di definire le attribuzioni di responsabile dell'impianto radiologico all'interno del contratto individuale, sia per la differente natura che il contratto individuale realizza, sia perché non tiene conto delle risorse assegnate in termini di unità professionali e delle esigenze necessarie a garantire la continuità dei servizi. L'accettazione dell'incarico valorizza gli obiettivi definiti in relazione all'impegno quali-quantitativo assunto, nonché alla copertura assicurativa relativa l'incarico assegnato.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra è evidente che la nomina, avvenuta con atto amministrativo, ancorché formalmente adottato come atto di nomina, costituisce un atto che "identifica" (cfr. [art. 7, punto 121, d.lgs. n. 101/2020](#)) il soggetto prescelto dall'esercente per lo svolgimento della funzione di responsabile dell'impianto radiologico.

Di conseguenza, il predetto atto amministrativo non vale a trasferire le competenze e le responsabilità radioprotezionistiche proprie dell'esercente sul soggetto designato senza la necessaria accettazione dell'incarico attribuitagli secondo i criteri di delega soprarichiamati.



***RiDaRe.it** è il sito di informazione e approfondimento di Giuffrè Francis Lefebvre che si rivolge ai medici legali e a tutti i professionisti che si occupano di responsabilità civile, con particolare attenzione alla responsabilità sanitaria.*

*Un innovativo ambiente online - coordinato da **Damiano Spera** - che ogni giorno si arricchisce con efficienti materiali pratici e operativi, in grado di giungere rapidamente al cuore della materia.*